

Articolo 3

Il canone pagato da VFAB a Västerås Flygfastigheter AB tra il 2003 e il 2010 (misura 2) non si configura come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 4

I diritti aeroportuali applicati da VFAB a Ryanair tra il 2001 e il 2010 (misura 4) non costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 5

Il sostegno alla commercializzazione fornito da VFAB a Ryanair e AMS nel 2001, 2008 e 2010 (misura 5) non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 6

Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° ottobre 2014

Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Vicepresidente

15CE1735

